



Studio BPV & Partners S.R.L. - STP  
Dottori Commercialisti e Revisori Legali dei Conti

**Partners**

Dott. Michele Pelizzari  
Dott. Alberto Visioli  
Dott. Gabriele Bonatti

**Collaboratori**

Dott.ssa Patrizia Arleo  
Dott.ssa Beatrice Arduini  
Dott.ssa Caterina Visioli

*Circolari per la clientela*

---

Viale Antonio Bizzozero 5 - 43123 Parma  
Tel. 0521/969052-964678  
Email: [segreteria@bpveassociati.it](mailto:segreteria@bpveassociati.it)  
[www.bpveassociati.it](http://www.bpveassociati.it)



## Nuovi Isa per il 2021 e regime premiale *Nessun adeguamento per gli esonerati Covid*

*Approvati 88 nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale in revisione per il periodo d'imposta 2021, grazie al Dm 21 marzo 2022. Questi nuovi indici si aggiungono agli altri già in vigore per andare a comporre i complessivi 175 Isa applicabili al periodo d'imposta 2021. Regime premiale per il periodo d'imposta 2021 con le stesse regole dell'anno precedente (Provvedimento agenzia delle Entrate prot. n. 143350/2022). Il giudizio di affidabilità potrà essere conseguito, oltre che dal resoconto sul periodo d'imposta 2021, anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta in corso (2021) e quello precedente (2020).*

### **Nuovi Isa per il periodo d'imposta 2021**

Il Dm 21 marzo 2022, pubblicato nella GU n. 88 del 14 aprile scorso (SO n. 15), ha approvato **88 nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale**, che entrano in vigore a partire dal **periodo d'imposta 2021**. Si tratta, nello specifico, di 31 indici afferenti alle attività del commercio, 18 relativi alle attività professionali, 24 per l'area dei servizi e 15 per il comparto delle manifatture.

Gli 88 nuovi Isa approvati sono quelli che erano **in revisione** per il periodo d'imposta 2021 e si aggiungono agli altri già approvati lo scorso anno. Complessivamente gli Isa applicabili per il periodo d'imposta 2021 sono pari a 175.

### **Le territorialità applicabili**

Con il decreto in questione sono state approvate **anche** alcune **territorialità specifiche**, che permettono la personalizzazione del calcolo Isa in funzione delle particolarità che connotano l'economia territoriale di alcune zone del Paese.

Si tratta, in particolare, delle:

- territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale Irpef;
- territorialità del livello delle quotazioni immobiliari;
- territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.

## Gli Isa non sono ancora quelli definitivi

Nonostante il decreto in questione va rilevato che gli Isa applicabili per il periodo d'imposta 2021 **non sono ancora definitivi**.

Nel decreto di modifica degli Isa in applicazione per il periodo d'imposta 2021, previsto per il mese di maggio 2022 (alla data di stampa di questa Rivista non ancora pubblicato), in base a quanto prevede l'articolo 148 del Dl 34/2020 (decreto "Rilancio"), dovranno essere approvati gli **appositi correttivi** per tenere conto degli effetti negativi prodotti dalla **pandemia**, come già avvenuto l'anno scorso con il Dm 30 aprile 2021.

Inoltre, non è da scartare l'ipotesi che con il prossimo decreto si possa prevedere, accanto alla causa di esclusione già disposta per Covid-19 per il 2021 (si veda sotto), anche ulteriori eventuali ipotesi correlate agli effetti della pandemia, qualora dalle attività straordinarie di analisi della situazione economica conseguente all'emergenza epidemiologica dovesse emergere, anche per il 2021, il perdurare dello stato di crisi per specifiche categorie economiche.

## Le cause di esclusione

In tema di **cause di esclusione**, il decreto in questione, oltre ai casi individuati al comma 6 dell'articolo 9-bis del Dl 50/2017 (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell'attività), afferma che gli indici appena approvati **non sono applicabili** nei confronti:

- dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
- dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari;
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l'importo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- delle corporazioni dei piloti di porto, in relazione all'indice CG77U.

Inoltre, è stata confermata, anche per il periodo d'imposta 2021, l'esclusione nei confronti dei contribuenti che hanno subito una **diminuzione** dei ricavi ovvero dei compensi di **almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta**

**2019** (i soggetti interessati dalla suddetta causa di esclusione sono comunque tenuti alla presentazione dei relativi modelli Isa per la comunicazione dei dati).

Il confronto dei ricavi o compensi, per stabilire se il calo dell'attività ha superato la percentuale individuata, non dev'essere effettuato con riferimento all'anno precedente a quello di applicazione degli Isa (2020), ma tra i ricavi o compensi dell'anno 2021 e quelli dell'anno 2019; per verificare lo stato di difficoltà economica del contribuente, infatti, il confronto non può essere fatto con un anno (il 2020) "pandemico", ma va effettuato con un anno considerato "normale".

Nel merito si precisa che sono comunque tenuti alla presentazione (ai fini, quindi, meramente "**statistici**") dei modelli Isa anche i contribuenti che, ancorché esclusi dall'applicazione degli indici, hanno esercitato in via prevalente, nel periodo d'imposta 2021, una delle attività economiche per le quali risultano approvati gli Isa e registrato una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o dei compensi rispetto al periodo d'imposta 2019.

### **Esonero Covid: no all'adeguamento**

**Gli esonerati dagli Isa per Covid-19 non possono dichiarare ulteriori componenti positivi in dichiarazione dei redditi.**

Il risultato di tale operazione, per i contribuenti soggetti agli Isa, migliora il posizionamento rispetto agli indicatori e si ripercuote sotto il profilo reddituale direttamente in dichiarazione dei redditi, elevando la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini Iva.

Sul punto, infatti, si registra una risposta dell'agenzia delle Entrate ad uno dei quesiti posti a Telefisco 2022, che mirava a conoscere la possibilità per un contribuente, per il quale opera una causa di esclusione dagli Isa di "matrice pandemica", di poter comunque procedere a quello che, molto più comunemente in ambito studi di settore, veniva definito adeguamento dei ricavi, e che nel mondo Isa, invece, si presenta sotto la voce «*ulteriori componenti positivi*».

Il quesito non riporta le motivazioni della richiesta, ma si può pensare che il problema potesse essere legato alla necessità, non tanto di allinearsi con i dati degli indicatori pervisti dal software stante la causa di esclusione, ma a ragioni di tipo diverso.

Si pensi, ad esempio, all'esigenza di elevare la base imponibile per migliorare il risultato della dichiarazione dei redditi in vista della richiesta di concessione di un finanziamento bancario, o semplicemente per poter "correggere" in maniera postuma quanto, per i più

svariati motivi, non è stato dichiarato nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione.

La possibilità sotto il profilo strettamente tecnico di poter gestire ugualmente l'operazione nonostante la causa di esclusione poteva essere rappresentata dall'obbligo di compilare comunque il modello Isa (anche se solo ai fini statistici) unita al fatto che, a differenza degli studi di settore, il contribuente negli Isa può sempre decidere a che livello di ricavi elevarsi, senza per forza dover rincorrere l'esito di uno o più indicatori.

Niente di tutto ciò sarà però possibile, perché nel quesito l'agenzia chiude le porte ad ogni possibilità di poter **elevare su base facoltativa i ricavi** del contribuente **esonero Isa**.

### **Libertà nella scelta della casistica di esclusione**

Altri chiarimenti dell'agenzia delle Entrate avvenuti a Telefisco 2022 saranno utili nella **compilazione** delle **dichiarazioni** relative al periodo d'imposta 2021.

In primo luogo, è stato chiarito che, per i soggetti che applicano gli Isa, quest'ultimi devono essere disapplicati nel periodo pandemico solo grazie al ricorso alle **cause di esclusione specifiche** previste (per il 2021 al momento l'esclusione si applica solo nei confronti dei contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019).

In altre parole, se un contribuente ha una diminuzione dei ricavi inferiore alla soglia prevista (33%), ma considera comunque la sua attività particolarmente colpita dalla pandemia, non potrà invocare alcuna causa di esclusione dagli Isa.

Quindi, in questo caso, non può mai essere invocata la causa di esonero generica denominata «*periodo di non normale svolgimento dell'attività*» individuata dal codice 4 della dichiarazione dei redditi che si riferisce, quindi, a fattispecie differenti.

Nel prendere atto della rigida posizione assunta dalle Entrate, per coloro che non rientrano nelle cause di esclusione previste, ma che presentano evidenti situazioni contingenti che causano un'anomala applicazione degli Isa che inevitabilmente si traduce in un basso risultato di affidabilità, per cercare di evitare di finire tra i soggetti segnalati per le verifiche sul campo, non resta che ricorrere allo spazio "**annotazioni**" per indicare quale siano queste **ragioni** e che tipo di **effetto** possono aver avuto sull'**analisi di affidabilità**.

Ciò al fine di anticipare le spiegazioni delle anomalie intercettate dal sistema di controllo dell'Isa di appartenenza.

In un'altra risposta viene chiarito che, in relazione all'indicazione delle cause di esclusione dall'applicazione degli Isa legate all'emergenza Covid da indicare nella dichiarazione dei redditi, **non** esiste una **successione particolare** in funzione della **priorità della scelta** tra le diverse tipologie possibili.

Infine, l'agenzia ha anche confermato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione Covid che valorizza la diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o dei compensi rispetto all'anno di riferimento, **non** devono essere considerati gli **eventuali ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili** indicati dal contribuente al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità in relazione all'accesso al cosiddetto regime premiale. Quindi, se un soggetto nella dichiarazione del periodo d'imposta 2020 ha integrato i propri ricavi, di 200.000 euro, di 15.000 euro, al fine della verifica della diminuzione dei volumi rispetto al 2021 assumerà sempre 200.000 euro.

### **Il regime premiale sull'anno d'imposta 2021**

Con il Provvedimento agenzia delle Entrate 27 aprile 2022, prot. n. 143350/2022 sono stati individuati i **livelli di affidabilità fiscale** ai quali vengono collegati i **benefici premiali** relativi al periodo d'imposta **2021**.

Il regime premiale rimane anche per il periodo d'imposta 2021 **invariato** rispetto allo scorso anno (2020).

Anche quest'anno verrà concessa la possibilità di raggiungere il voto che apre le porte al premiale pure per il tramite della **media semplice dei punteggi delle annualità 2020-2021**.

Infine, si ricorda che per accedere al premiale viene ribadito anche quest'anno che, nel caso in cui il contribuente consegua **redditi di impresa e di lavoro autonomo**, è necessario che egli applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali.

Nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compresa l'ipotesi in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d'imposta, dev'essere comunque per entrambi pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

Visto il contenuto del provvedimento rimane così in ogni caso **debole la spinta all'adeguamento** in dichiarazione (aumento dei ricavi ai fini Isa) per i soggetti che **non si allineano** fisiologicamente ai risultati attesi dal software.

Del resto, però, va detto che il contesto premiale non può prescindere dal contenuto dell'articolo 9-bis, comma 1 del Dl 24 aprile 2017, n. 50 che ha tipizzato numero e categoria dei benefici accordabili ai contribuenti e che è rimasto, nonostante tutto, invariato nelle sue disposizioni.

Tant'è quindi che sarebbe proprio su quest'ambito che bisognerebbe agire per dare uno slancio nuovo allo strumento premiale che così com'è rimane destinato a non decollare.

Il regime premiale trova applicazione che si raggiunga il livello minimo richiesto **indifferentemente** in una delle due liste di valori (**2021 o in media 2020/2021**).

Per l'accesso al premiale **nessuna rilevanza**, invece, riveste il voto Isa del periodo d'imposta **2018** né quello del periodo d'imposta **2019**.

## I benefici del premiale

I benefici del regime premiale sono i seguenti:

- l'**esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap; l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- l'**esclusione** dell'applicazione della **disciplina delle società non operative** e in perdita sistematica;
- l'**esclusione** degli **accertamenti** basati sulle **presunzioni semplici** di cui all'articolo 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, del Dpr 600/1973, e all'articolo 54, comma 2, secondo periodo, del Dpr 633/1972;
- l'**esclusione** della **determinazione sintetica** del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del Dpr 600/1973;
- l'**anticipazione** di almeno **un anno**, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1 del Dpr 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1 del Dpr 633/1972.

Il raggiungimento del punteggio a cui sono collegati i benefici premiali riguarda il voto definitivo raggiunto dal contribuente quale media semplice dei singoli indicatori che lo compongono.

**Anche** in caso di raggiungimento del voto Isa per “adeguamento” dei ricavi/compensi ottenuto **direttamente in dichiarazione**, viene assicurato al contribuente l’accesso ai benefici premiali.

Il diritto, quindi, compete in egual misura rispetto a quello fisiologicamente attribuito dal sistema.

La tabella del premiale		
Premialità	Voto sul periodo d'imposta 2021	Voto in media periodi d'imposta 2020-2021
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap	8	8,5
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui	8	8,5
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi	8,5	9
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica	9	9
Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo	9	9

accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato		
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento	8	Nessuno

### I voti che garantiscono il premiale

Il **punteggio minimo** per l'accesso ai benefici premiali potrà essere ottenuto:

- analizzando il **resoconto** dell'elaborazione del **software** sull'anno specifico (**2021**);
- apprezzando il **livello di affidabilità complessivo** attraverso la **media** semplice dei punteggi ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta **2020 e 2021**.

Come si può notare dalla tabella di cui sopra, l'ulteriore aspetto peculiare che caratterizza la vicenda è che il punteggio, che scaturisce dalla media per consentire l'accesso al singolo premio, anche quest'anno deve elevarsi di mezzo punto rispetto al voto sulla singola annualità per i primi tre benefici, mentre per il quarto e il quinto beneficio della tabella il voto rimane allo stesso livello anche nel caso di calcolo della media.

Resta confermata la riduzione di un solo anno dei termini per la decadenza dell'attività di accertamento per i contribuenti che hanno ottenuto almeno il punteggio di 8.

Per questo specifico premio, inoltre, come evidenzia sempre la tabella, il provvedimento non consente la possibilità di tenere conto nel punteggio della media sui due anni dovendo, quindi, fare riferimento al solo risultato puntuale del 2021.

### Il voto del 2021 e gli esoneri Covid

Il modello Isa 2021 aveva previsto ben tre cause di esclusione legate al Covid. Ad oggi per l'anno fiscale 2021, ne rimane una soltanto. In base alle istruzioni del modello Isa 2022 sono, infatti, **esclusi** dall'applicazione degli Isa i contribuenti che hanno subito una **diminuzione** dei ricavi o dei compensi di **almeno il 33% nell'anno fiscale 2021 rispetto all'anno fiscale 2019**.

Il contribuente, come visto più sopra, dovrà porre l'attenzione al fatto che la verifica della contrazione dei ricavi (o dei compensi) dovrà essere effettuata mettendo a confronto il 2021 al 2019, ultimo anno fiscale prima del sorgere dell'emergenza sanitaria, e non all'anno precedente (2020).

Si è visto che, in questa ipotesi, il contribuente sarà escluso dall'applicazione degli Isa, ma dovrà comunque trasmetterne il modello compilato.

In ogni caso, il contribuente **esonero** dagli Isa **non** potrà, nemmeno su base volontaria, **accedere al regime premiale**.

### **Accesso ai dati precalcolati**

Con il Provvedimento agenzia delle Entrate 21 aprile 2022, prot. n. 136193/2022 ha approvato anche le **specifiche tecniche** per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2021.

Si tratta delle modalità operative per l'acquisizione massiva da parte degli intermediari degli ulteriori dati necessari al calcolo Isa per il periodo d'imposta 2021.

Il software, infatti, per poter elaborare il voto finale di affidabilità, necessita, oltre che dei dati dichiarati relativi al periodo d'imposta (quelli contabili ed extracontabili) derivanti tipicamente dalla compilazione del modello, anche di altri elementi nella disponibilità dell'agenzia delle Entrate.

Si tratta, quindi, come per gli scorsi anni di "importare i dati" economici presenti in Anagrafe tributaria per far funzionare alcuni **indicatori di anomalia** ed il cosiddetto "**coefficiente individuale**" che va a calmierare il risultato finale dell'Isa del contribuente personalizzando la funzione in ragione dei risultati economici del contribuente maturati negli anni precedenti.

I dati necessari sono quelli indicati nell'allegato 95 del Dm 21 marzo 2022, che ha approvato gli 88 nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili il periodo d'imposta 2021.

Le **variabili** interessate sono sostanzialmente **analoghe** a quelle dello **scorso anno**. Si va dai dati relativi alle rimanenze per le imprese, all'anno di inizio attività risultante in Anagrafe tributaria per i professionisti, fino ad arrivare a dati più specifici come quello relativo ai bonifici per ristrutturazione per le imprese immobiliari, per chiudere con i dati generali per il calcolo del coefficiente individuale.

Tornando al provvedimento, con esso sono state approvate le specifiche tecniche con cui predisporre i file necessari all'acquisizione di ulteriori dati.

In questo senso si ricorda che sono previsti **due distinti procedimenti**: uno con delega massiva (contenente l'elenco di tutti clienti per i quali l'intermediario possiede l'accesso al Cassetto fiscale), l'altro con procedura individuale (per singolo soggetto).

L'iter previsto rimane lo **stesso** elaborato per gli **scorsi anni**.